

ACCORDO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER IL BIENNIO 2011-2012

Nel presente accordo si fa riferimento esclusivo alle Aziende USL, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, ai Policlinici Universitari pubblici, agli IRCCS di diritto pubblico, all'ARES 118, agli enti del SSR della Regione Lazio. Per il seguito del documento gli enti destinatari saranno definiti "Aziende".

Gli incontri si sono tenuti, in data 11 maggio, 16 maggio, e 27 maggio 2011, in attuazione e conferma dell'accordo del 29 dicembre 2010 stipulato tra le OO.SS. regionali del settore sanità pubblica e la Regione Lazio. Con tale accordo, che le parti intendono richiamare integralmente, è stata manifestata la comune volontà di ricercare un'intesa sulle misure da adottare per il graduale superamento del lavoro precario e per la riconversione del rapporto di lavoro atipico, con particolare riferimento ai profili legati all'assistenza.

Fenomeno questo causato dal parziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che non ha consentito neppure il ricambio minimo legato al *turn over*, e dall'assoluto obbligo di garantire la continuità nell'erogazione dei Lea, a tutela dell'interesse primario della salute del cittadino garantito dall'articolo 32 della Costituzione.

Le parti ribadiscono che, ad oggi, non è stato possibile, a seguito delle difficoltà indotte dal Piano di Rientro della Regione Lazio, utilizzare le procedure di stabilizzazione in applicazione della legge n. 296 del 27.12.2007, della legge n. 244 del 24.12.2008 e le procedure concorsuali speciali dell'art 17 del D.L n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, concordando, altresì, sulla necessità di mantenere attivo il tavolo permanente, regione-oo.ss., di elaborazione e proposta, con l'obiettivo di un definitivo accordo nel quale sia contenuto il percorso per il graduale superamento del precariato da concludersi entro 6 mesi dall'insediamento.

A tal fine, le Parti concordano la proroga dei contratti tipici di lavoro subordinato a tempo determinato, eventualmente in scadenza entro il corrente anno, fino alla data del 31 dicembre 2011, con ciò confermando e ribadendo la possibilità di usufruire qualora necessario di un ulteriore periodo di proroga nei limiti temporali e con le modalità previste nel citato accordo del 29 dicembre 2010 (ulteriori 24 mesi).

Per quanto riguarda gli operatori contrattualizzati sulla base delle tipologie di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 (co.co.co., co.co.pro.) la Regione Lazio si impegna a impartire apposite direttive consistenti nell'agevolare la prosecuzione, fino alla data del 31.12.2011, degli specifici programmi di attività, imprescindibilmente legati all'assolvimento di attività connesse con esigenze incompressibili di garanzia della continuità nell'erogazione dei Lea, a tutela dell'interesse primario della salute del cittadino garantito dall'articolo 32 della Costituzione, che devono in ogni caso sottostare ad ogni singola collaborazione coordinata.

Le parti concordano, inoltre, sulla necessità di rinnovare/prorogare i contratti a tempo determinato già in vigore alla data del 31.12.2010 che dovessero aver maturato una successione di contratti a TD che al 31 maggio 2011 superi il limite di durata previsto dalle norme vigenti, purché ne permangano le necessità assistenziali, sino al 31 dicembre 2011, termine ulteriormente prorogabile per un periodo non superiore a 24 mesi previa espressa autorizzazione regionale, e pertanto a tale scopo stipulano il presente contratto collettivo, ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 5 del D.Lgs. 368/2001.

Ugualmente, le Parti concordano, di procedere alla contestuale sottoscrizione del REGOLAMENTO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA MEDICA E VETERINARIA E ALLA DIRIGENZA SPTA A SEGUITO DI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE la cui disamina ha già avuto inizio nei mesi scorsi ed è proseguita negli incontri del 11 maggio, 16 maggio 2011 e 26 maggio 2011.

Le parti, tenendo conto dei vincoli indotti dal piano di rientro, concordano che, allo scopo di definire un valido e sostenibile iter procedurale finalizzato al graduale riassorbimento delle posizioni lavorative con rapporto di lavoro a termine, lo stesso dovrà attenersi ai seguenti principi:

- a) riguardare esclusivamente le professionalità specificamente utilizzate per lo svolgimento di attività istituzionali aventi carattere indifferibile e permanente, connesse con esigenze incompressibili di garanzia della continuità nell'erogazione dei Lea, a tutela dell'interesse primario della salute del cittadino garantito dall'articolo 32 della Costituzione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego;
- b) essere compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di rientro ed in sintonia con la prossima definizione delle dotazioni organiche a seguito della prevista riorganizzazione della rete ospedaliera e assistenziale regionale.

Roma, 27 maggio 2011

Renata Polverini - Presidente della Regione Lazio anche n.q. di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo regionale per la spesa sanitaria.

I Segretari regionali delle OO.SS. Dirigenza Medica e Veterinaria (Area IV)

ANAO ASSOMED	Donato Antonellis
ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI	Domenico Carnì
AAROI EMAC	Quirino Piacevoli
CGIL MEDICI	Stefano Mele
CIMO ASMD	Giuseppe Lavra
CISL MEDICI	Luciano Cifaldi Giuseppe Imperoli
FASSID	Ernesto Cappellano - Stefano Canitano - Alessandra Di Tulli Annarita Martini
FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI	Pierluigi Ugolini
FESMED	Francesco Gammarota
UGL MEDICI	Giuseppe Gattini Claudio Spinella

UIL MEDICI

Roberto Bonfile

I Segretari regionali delle OO.SS. Dirigenza Sanità STPA (Area III)

AUPI

Piero Gaspa

CGIL FP - STPA

Lorenzo Mazzoli - Patrizia Di Berto
Norma Sardella

CISL FP - STPA

Mauro Giuliattini - Paolo Lumaca
Roberto Chierchia

FEDIR SANITA' (ammessa con riserva)

Elisa Petrone

SINAFO

Luisa Paese

SNABI

Gianpaolo Leonetti

UIL FPL - STPA

REGOLAMENTO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SANITA' A SEGUITO DI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE.

Articolo 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 comma 5, lett. G) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 s.m.i, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali del Comparto, le procedure di ricollocazione e di mobilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Pubbliche ed Enti Pubblici del Comparto Sanità della Regione Lazio, a seguito di processi di ristrutturazione, al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la sua applicazione.
- 2.

Articolo 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento attualmente vigente, è costituito da:
 - a) art. 3, comma 4, della Legge 16/11/2001 n. 405, di conversione del decreto-legge 28/9/2001, n. 347;
 - b) art. 30, come modificato dall'art. 49 D.Lgs. n. 150/2009 e, artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i;
 - c) art. 33 del CCNL del 1/9/1995;
 - d) artt. 18, (come modificato da art. 3 del CCNL 31/7/09 II biennio economico)19, 21 del C.C.N.L. integrativo del personale del comparto stipulato il 20/9/2001;
 - e) art. 7 del CCNL del 19/4/2004;.

Articolo 3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE AZIENDE SANITARIE

1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità del personale del Comparto nell'ambito delle delle Aziende sanitarie del S.S.R., in condizioni di trasparenza e di imparzialità, tenuto conto dei processi di ristrutturazione, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 21 del CCNL integrativo 20/9/2001 adotta apposita deliberazione ricognitiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:
 - a) le Unità Operative confermate, dismesse e i relativi tempi di attuazione delle conferme, dismissioni, riconversioni e nuove istituzioni;
 - b) la dotazione organica conseguente ai processi di ristrutturazione, con la specificazione:
 - 1) dei posti coperti e confermati;
 - 2) dei posti coperti e in eccedenza per depotenziamenti o disattivazioni, anche parziali;
 - 3) dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;
 - 4) dei posti vacanti, confermati e disponibili, considerando non disponibili i posti per la cui copertura, alla data del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi

- 5) dei posti vacanti di nuova istituzione per potenziamenti, attivazioni o riconversioni.
2. I posti di cui al precedente comma 1, lett. b), nn. 4 e 5, in sede di prima applicazione, e solo per 1 anno, sono disponibili prioritariamente ai fini, delle ricollocazioni interne e in subordine delle mobilità conseguenti ai processi di ristrutturazione .
3. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1 devono essere immediatamente trasmesse alla competente Area dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio per il prescritto controllo ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento.
4. Il Direttore Generale dell'Azienda, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i., al fine della ricognizione del personale da ricollocare dovrà, altresì, tener conto dei procedimenti avviati ed in fase di definizione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale che ha maturato l'anzianità massima contributiva dei 40 anni, come disposto nell'art. 17 comma 35, novies e decies della Legge 102/09..

Articolo 4

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI DI RICOLLOCAZIONE E MOBILITA'

1. Deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale del comparto in esubero, secondo la regolamentazione stabilita negli articoli seguenti, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.
2. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità del personale del Comparto, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto della disciplina prevista per ciascuna procedura nel presente Regolamento:
 - a) ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo articolo 5;
 - b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
 - c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.
3. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati all'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, può essere predisposta solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di rappresentanza e delle RSU ove il dipendente sia componente, ai sensi dell'art. 18 comma 4, del medesimo CCNQ. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata.
4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver esperito inutilmente le procedure di cui al precedente comma 2, lettere a) e b).

Articolo 5

RICOLLOCAZIONE INTERNA

1. Prima dell'immissione in servizio di nuovo personale a tempo indeterminato, l'Azienda emana appositi avvisi per la mobilità interna che dovranno essere pubblicati per 15 giorni consecutivi sul sito web Aziendale e all'albo, sia della sede centrale che di presidi ospedalieri.
2. Su richiesta delle OO.SS. firmatarie di contratto, sarà cura delle Aziende rendere pubblici gli elenchi delle carenze di personale.
3. All'interno delle Aziende Sanitarie di appartenenza il personale del Comparto risultato in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del Decreto Legge 17/9/2001, n. 347 convertito nella Legge

16/11/2001, n. 405, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse.

4. Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:
 - a. per la copertura dei posti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
 - b. per la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nell'arco temporale di un anno dalla data di adozione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione;
 - c. per realizzare servizi domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;
 - d. per la copertura dei posti vacanti confermati e disponibili;
 - e. per la conferma nei posti delle Unità operative oggetto di depotenziamento;
 - f. per la copertura di posti vacanti o che si renderanno vacanti nell'arco temporale di 1 anno, presso le articolazioni territoriali dell'Azienda Ares 118.
5. La deliberazione aziendale di definizione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3, dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale, deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione agli albi di ogni struttura, nonché mediante notifica entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, alle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del CCNL e al personale di tutte le Unità Operative con esuberi.
6. Il processo di mobilità terrà in conto le condizioni economiche dei singoli, l'esperienza professionali possedute riconoscendole come valore aggiunto.
7. Contestualmente il personale delle Unità Operative con esuberi sarà invitato a produrre obbligatoriamente, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 3 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.
8. L'azienda procede alla formazione di una specifica graduatoria per ciascuna disponibilità, tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 220/2001, dando comunque priorità al personale proveniente dalle strutture confermate, pervenendo così ad una specifica graduatoria per ciascuna delle disponibilità sopra citate.
9. L'azienda con provvedimento da notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla ricollocazione del personale medesimo, procedendo salva diversa espressa richiesta del dipendente interessato, alla ricollocazione dello stesso nella struttura più vicina a quella dismessa, ove possibile.
10. L'Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, propone al personale non ancora collocato, secondo l'ordine della relativa graduatoria la ricollocazione per i posti residui, per i quali il detto personale possiede i prescritti requisiti.
11. Il personale che, avendone l'obbligo, non presenta la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accetti la ricollocazione interna d'ufficio o che, comunque, rimanga non collocato dopo la conclusione delle procedure di ricollocazione interna, è inserito nell'elenco del personale dichiarato in eccedenza. Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.
12. Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale adotta, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale deve essere indicato quanto segue:
13. i posti di organico con l'elenco nominativo del personale confermato e ricollocato, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
14. l'elenco nominativo, corredato del relativo punteggio, del personale dichiarato in eccedenza, in quanto in esubero e non ricollocabile;

15. l'indicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) n. 4 e n. 5.

Articolo 6 **MOBILITA' ESTERNA**

1. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva, di cui all'art. 5, comma 10 devono essere immediatamente trasmesse alla Regione Lazio – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale - la quale provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, l'elenco nominativo del personale dichiarato in eccedenza e l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive Aziende di provenienza e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali regionali di Comparto anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 33, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.. Nelle suddette deliberazioni per il personale deve essere riportato il punteggio conseguito nelle graduatorie delle Aziende di provenienza
2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, la Regione Lazio – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale – procede, con specifico provvedimento, ad approntare le graduatorie per categoria del personale dichiarato in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente in coerenza con le linee guida regionali.
3. Il provvedimento di cui al comma precedente è notificato a tutte le Aziende ed Enti sanitari della Regione e alle OO.SS. regionali di categoria.
4. Allo scopo di evitare il collocamento in disponibilità del personale in eccedenza, che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito e di facilitare il suo passaggio diretto verso altre Aziende del comparto per le medesime categorie e profili professionali, dovrà essere comunicato, ai dipendenti che rientrano nell'elenco del personale in eccedenza, la possibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del CCNL integrativo 20 settembre 2001, di attivare la mobilità volontaria presso i predetti Enti che dichiarano una carenza di organico;
5. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
6. I tentativi di cui al comma 4, vanno esperiti anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell'ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego
7. Il provvedimento di cui al comma 2, è altresì pubblicato sul BURL con apposito bando relativo ai posti risultati disponibili, distinti per Azienda, struttura, sede di servizio e profilo professionale. Il bando è notificato a tutte le Aziende ed Enti sanitari della Regione per la necessaria pubblicizzazione.
8. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza il quale, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando, presenta domanda di mobilità esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.
9. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:
 - dipendenti portatori di handicap in applicazione della L. 104/92 punti 5;
 - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap punti 2;
 - situazione di famiglia, privilegiando il numero di famigliari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito, per ogni figlio punto 1;
 - presenza in famiglia di minori a carico di età inferiore ai 14 anni, punto 1

- maggior anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi punto 0,50;
 - per particolari condizioni di salute del lavoratore di cui all'art. 11 del CCNL integrativo 20/09/2001 punti 5, per familiare punti 2.
10. Le graduatorie di cui al precedente comma 5, da predisporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono approvate con provvedimento regionale, notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate - che provvederanno a trasmetterle al personale interessato - ed alle OO.SS. regionali di categoria.
 11. Nei termini contrattuali previsti si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
 12. Esperate le procedure di cui ai commi precedenti il personale risultante non ancora collocato viene ricollocato d'ufficio, da parte della Regione, nei residui posti disponibili utilizzando le predette graduatorie per categoria. Ove il personale da ricollocare non faccia parte di tali graduatorie, lo stesso viene ricollocato tenendo conto, ove possibile della minore distanza tra la residenza e la sede di nuova collocazione. Tali collocazioni vengono trasmesse alle Aziende ed Enti sanitari interessati - che provvedono alla trasmetterle al personale interessato - ed alle OO.SS. regionali di categoria. Le aziende procedono, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale nei previsti termini.

Articolo 7

MOBILITA' VOLONTARIA

1. In ordine alla mobilità volontaria si conferma quanto previsto dall'art. 19 del CCNL integrativo 20/9/2001.
2. Le richieste di mobilità in entrata, devono essere inoltrate alla Regione Lazio per l'autorizzazione. I competenti uffici si esprimono sulla richiesta entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Nella richiesta di cui al punto 2, l'Azienda deve dichiarare, oltre la disponibilità in dotazione organica, anche la relativa copertura finanziaria.

Articolo 8

COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA'

E RISOLUZIONE CONSENSUALE

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Aziende Sanitarie collocano in disponibilità e iscrivono nell'apposito elenco, di cui all'art. 34, comma 1, del citato D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., il personale per il quale non è stata possibile la ricollocazione o il trasferimento nell'ambito dell'Azienda di appartenenza o di altre Amministrazioni e trasmettono tale elenco alle strutture provinciali e regionali previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali compete la gestione del personale in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. In ordine al trattamento economico del personale in disponibilità si applica quanto previsto dall'art. 33, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
2. In analogia con il disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le Aziende Sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire

- apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione del personale ricollocato, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio.
3. L'istituto della mobilità volontaria, che nell'ambito regionale non comporta oneri a carico del bilancio, è attivato dopo aver esperito le procedure previste dall'art. 6 comma 4 in favore del personale in eccedenza derivante da processi di ristrutturazione o riconversione della rete assistenziale del Lazio, oppure dopo aver accertato che all'atto della domanda di mobilità volontaria dei dipendenti interessati non esistono procedure in atto a tale scopo.
 4. All'atto dell'eventuale ricollocazione del personale in disponibilità, l'Azienda o Ente di destinazione provvede a darne comunicazione alle strutture provinciali e regionali, di cui al D. Lgs. 23/12/1997, n. 469, per la cancellazione del personale interessato dall'elenco di cui al precedente comma 1.
 5. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali del Comparto.

Articolo 9 **VINCOLO PER LA COPERTURA** **DEI POSTI VACANTI**

1. Fermi restando i vincoli derivanti dal blocco del turn-over per la copertura dei posti vacanti vanno osservate le procedure di cui ai commi seguenti.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell'ambito della programmazione triennale del personale, di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
3. A tal fine le Aziende Sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono, alle strutture provinciali e regionali di cui al D.Lgs. n. 469/1997, ai sensi della Legge n. 241 e s.m.i., richiesta di accertamento dell'esistenza, nell'apposito elenco, di personale in disponibilità da ricollocare, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di provenienza, secondo le procedure di cui al precedente art. 6.
4. Le Aziende sono tenute a dare espressamente atto, dell'impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna del personale in esubero, nonché dell'esito negativo dell'accertamento di cui al precedente comma 2 nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione.

Articolo 10 **NORME FINALI E DI RINVIO**

1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i casi di ristrutturazione aziendale, anche al di fuori delle ipotesi previste e relative al riordino della rete ospedaliera regionale.
2. Le aziende sono tenute, anche in caso di procedure già attivate in applicazione del decreto commissariale 80/2010, ad adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento
3. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) per Azienda si intendono le ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici pubblici, IRCCS pubblici;

